

Dispositivo

- 1) *Gli articoli 2, punto 11, e 11 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretati nel senso che, nella circostanza in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d'origine, il giudice dello Stato membro dove il minore è stato trasferito, qualora sia adito con una domanda di ritorno del minore, deve verificare, procedendo ad una valutazione del complesso delle circostanze specifiche nel caso di specie, se il minore avesse ancora la sua residenza abituale nello Stato membro d'origine immediatamente prima del presunto mancato ritorno illecito. Nel contesto di tale valutazione, è importante tener conto del fatto che la decisione giudiziaria che autorizza il trasferimento poteva essere provvisoriamente eseguita e che essa era gravata da impugnazione.*
- 2) *Il regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, nella circostanza in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d'origine, il mancato ritorno del minore in tale Stato membro in seguito a questa seconda decisione è illecito e trova applicazione l'articolo 11 del regolamento se si ritiene che il minore, immediatamente prima di tale mancato rientro, avesse ancora la sua residenza abituale in detto Stato membro. Se invece, al contrario, si ritenga che il minore non avesse più, in quel momento, la sua residenza abituale nello Stato membro d'origine, la decisione che respinge la domanda di ritorno fondata su detta disposizione viene adottata fatta salva l'applicazione delle regole relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro sancite al capo III del regolamento.*

⁽¹⁾ GU C 351 del 6.10.2014.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Köln (Germania) il 31 luglio 2014 —
Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG**

(Causa C-364/14)

(2014/C 439/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH

Convenuta: Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), e gli allegati IA e IB della direttiva 2002/96/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e/o gli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 3, paragrafo 1, lettera a), e gli allegati I e II della direttiva 2012/19/UE⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) debbano essere interpretati nel senso che i meccanismi per la movimentazione di portoni (per garage) alimentati a tensioni elettriche comprese tra 220 volt e 240 volt e destinati a essere montati unitamente al portone (per garage) nella struttura dell'edificio rientrano nella nozione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare nella nozione di strumenti elettrici ed elettronici.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se gli allegati IA, punto 6, e IB, punto 6, della direttiva 2002/96/CE e/o l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e gli allegati I, punto 6, e II, punto 6, della direttiva 2012/19/UE debbano essere interpretati nel senso che i meccanismi per la movimentazione (di portoni per garage) di cui alla prima questione sono da considerare quali componenti di utensili industriali fissi di grandi dimensioni ai sensi delle suddette disposizioni.

3) In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione:

Se l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/96/CE e/o l'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2012/19/UE debbano essere interpretati nel senso che i meccanismi per la movimentazione (di portoni per garage) di cui alla prima questione sono da considerare come parti di un altro tipo di apparecchiatura che non rientra nell'ambito di applicazione della rispettiva direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 9, GU L 37, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 197, pag. 38.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) l'11 agosto 2014 — Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-382/14)

(2014/C 439/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Rüsselsheim

Parti

Ricorrenti: Juergen Schneider, Erika Schneider

Convenuto: Condor Flugdienst GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la circostanza eccezionale di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento ⁽¹⁾ debba riguardare in modo diretto e immediato il volo prenotato.
- 2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1), quanti voli precedentemente effettuati con l'aeromobile impiegato per il volo in programma siano rilevanti ai fini della valutazione dell'esistenza di una circostanza eccezionale; se, per valutare l'esistenza di circostanze eccezionali riguardanti voli precedentemente effettuati, possa risalirsi nel tempo soltanto fino ad un certo limite.
- 3) Nell'ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell'ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) — Dichiarazione della Commissione, GU L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 28 agosto 2014 — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Causa C-409/14)

(2014/C 439/24)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.